



Al Direttore generale per gli AA.GG. ed il personale
Dott. Marcello Arredi -
FAX 0644122302

Al Coordinatore dell'Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance
Dr. Ing. Ciro Esposito - FAX 0641583200

urgente trasmessa esclusivamente via fax

Oggetto: richiesta riformulazione circolare 925 del 23 febbraio 2012 - valutazione delle assenze del personale.

La scrivente USB Pubblico Impiego,

- a seguito di approfondito esame della circolare in oggetto e confermando la propria posizione critica nei confronti del sistema di valutazione adottato dal ministero;
- ad integrazione di quanto già richiesto in data 6 marzo 2012 in relazione al calcolo del punteggio dei lavoratori che prestano servizio in regime di part-time;
- considerato che il sistema di valutazione approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 2010 prevede (solo per il personale non dirigenziale, anche se il contratto dei dirigenti, pur non prevedendo gli stessi obblighi di osservanza di un orario di lavoro del restante personale, prevede comunque gli stessi diritti in materia di assenze per congedo, sciopero, infermità, permessi, etc.) una decurtazione del punteggio in base al calcolo di un non meglio specificato coefficiente di presenza (i cui dati possono essere acquisiti dal sistema di rilevazione delle presenze, senza specificare con quali criteri), senza alcun riferimento ad alcuna particolare tipologia di assenza;
- rilevato che il sistema di valutazione ai sensi della normativa vigente (artt. 17, 18, 19, 20, 23, 24 e 69 del Dlgs n.150 del 27 ottobre 2009) determina conseguenze non solo ai fini della corresponsione di emolumenti accessori, ma anche ai fini della progressione di carriera di tutto il personale, di eventuali mobilità e licenziamenti;

non ritiene che le tipologie di assenze indicate nella circolare in oggetto (come pure il rapporto di part-time) possano essere adottate come criterio per il calcolo di detto coefficiente e pertanto ribadisce la propria richiesta di annullamento della circolare indicata in oggetto (con la massima urgenza, in considerazione delle scadenze del processo di valutazione) per quanto concerne il calcolo del coefficiente di presenza e la sua correzione in via di autotutela da parte dell'amministrazione.

Si chiede, *pertanto*, di limitare le assenze da calcolare ai fini del coefficiente di presenza solo a quelle che comportino interruzione del servizio di ruolo e della carriera (quali le aspettative senza assegni che producano tale effetto o le sospensioni dal servizio per provvedimenti disciplinari).

Si sottolinea l'importanza della differenza tra i criteri di calcolo da adottare nei confronti di una valutazione qualitativa del lavoro dei dipendenti e quelli che, in forza di specifiche disposizioni di legge e a seguito di contrattazione degli emolumenti accessori, determinano la decurtazione economica delle retribuzioni. In caso di impiego di un calcolo meramente analogo ai criteri di corresponsione del trattamento economico verrebbe seriamente compromesso l'esercizio da parte di tutti i lavoratori di diritti costituzionalmente garantiti (*per esempio quello di sciopero*).

Roma, 19 marzo 2012

Coordinamento Nazionale USB P.I. Ministero Infrastrutture e Trasporti
Pasquale Aiello - Massimo Mancini - Lorenzo Piangatelli - Renato Sciortino

Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego

Roma, Viale Castro Pretorio 116 - Tel: 0659640004 - FAX USB M.I.T. 06989532785 usb@mit.gov.it

Report sulla trasmissione fax

Numero di fax: +39 06 44122302
Nome destinatario: Dr. Marcello Arredi Capo del Personale MIT
Inviato il: 19/03/2012 11.08
Stato: Inviato
Pagine: 1
Prezzo: € 0,09



Al Direttore generale per gli AA.GG. ed il personale
Dott. Marcello Arredi -
FAX 0644122302

Al Coordinatore dell'Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance
Dr. Ing. Ciro Esposito - FAX 0641583200

urgente trasmessa esclusivamente via fax

Oggetto: richiesta riformulazione circolare 925 del 23 febbraio 2012 - valutazione delle assenze del personale.

La scrivente USB Pubblico Impiego,

- a seguito di approfondito esame della circolare in oggetto e confermando la propria posizione critica nei confronti del sistema di valutazione adottato dal ministero;
- ad integrazione di quanto già richiesto in data 6 marzo 2012 in relazione al calcolo del punteggio dei lavoratori che prestano servizio in regime di part-time;
- considerato che il sistema di valutazione approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 2010 prevede (solo per il personale non dirigenziale, anche se il contratto dei dirigenti, pur non prevedendo gli stessi obblighi di osservanza di un orario di lavoro del restante personale, prevede comunque gli stessi diritti in materia di assenze per congedo, sciopero, infermità, permessi, etc.) una decurtazione del punteggio in base al calcolo di un non meglio specificato coefficiente di presenza (i cui dati possono essere acquisiti dal sistema di rilevazione delle presenze, senza specificare con quali criteri), senza alcun riferimento ad alcuna particolare tipologia di assenza;
- rilevato che il sistema di valutazione ai sensi della normativa vigente (artt. 17, 18, 19, 20, 23, 24 e 69 del Dlgs n.150 del 27 ottobre 2009) determina conseguenze non solo ai fini della corresponsione di emolumenti accessori, ma anche ai fini della progressione di carriera di tutto il personale, di eventuali mobilità e licenziamenti;

non ritiene che le tipologie di assenze indicate nella circolare in oggetto (come pure il rapporto di part-time) possano essere adottate come criterio per il calcolo di detto coefficiente e pertanto ribadisce la propria richiesta di annullamento della circolare in oggetto (con la massima urgenza, in considerazione delle scadenze del processo di valutazione) per quanto concerne il calcolo del coefficiente di presenza e la sua corruzione in via di autotutela da parte dell'amministrazione.

Si chiede, pertanto, di limitare le assenze da calcolare ai fini del coefficiente di presenza solo a quelle che comportino interruzione del servizio di ruolo e della carriera (quali le aspettative senza assegni che producano tale effetto o le sospensioni dal servizio per provvedimenti disciplinari).

Si sottolinea l'importanza della differenza tra i criteri di calcolo da adottare nei confronti di una valutazione qualitativa del lavoro dei dipendenti e quelli che, in forza di specifiche disposizioni di legge e a seguito di contrattazione degli emolumenti accessori, determinano la decurtazione economica delle retribuzioni. In caso di impiego di un calcolo meramente analogo ai criteri di corresponsione del trattamento economico verrebbe seriamente compromesso l'esercizio da parte di tutti i lavoratori di diritti costituzionalmente garantiti (per esempio quello di sciopero).

Roma, 19 marzo 2012

Coordinamento Nazionale USB P.I. Ministero Infrastrutture e Trasporti
Pasquale Aiello - Massimo Mancini - Lorenzo Piangatelli - Renato Sciortino

Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego
Roma, Viale Castro Pretorio 116 - Tel: 0659640004 - FAX USB MIT 064989532785 usb@mit.gov.it

Report sulla trasmissione fax

Numero di fax: +39 06 41583200
Nome destinatario: Dr. Ing. Ciro Esposito Coord. OIV
Inviato il: 19/03/2012 11.09
Stato: Inviato
Pagine: 1
Prezzo: € 0,09



Al Direttore generale per gli A.A.G.G. ed il personale
Dott. Marcello Arredi -
FAX 0644122302

Al Coordinatore dell'Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance
Dr. Ing. Ciro Esposito - FAX 0641583200

urgente trasmessa esclusivamente via fax

Oggetto: **richiesta riformulazione circolare 925 del 23 febbraio 2012 - valutazione delle assenze del personale.**

La scrivente USB Pubblico Impiego,

- a seguito di approfondito esame della circolare in oggetto e confermando la propria posizione critica nei confronti del sistema di valutazione adottato dal ministero;
- ad integrazione di quanto già richiesto in data 6 marzo 2012 in relazione al calcolo del punteggio dei lavoratori che prestano servizio in regime di part-time;
- considerato che il sistema di valutazione approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 2010 prevede (solo per il personale non dirigenziale, anche se il contratto dei dirigenti, pur non prevedendo gli stessi obblighi di osservanza di un orario di lavoro del restante personale, prevede comunque gli stessi diritti in materia di assenze per congedo, sciopero, infermità, permessi, etc.) una decurtazione del punteggio in base al calcolo di un non meglio specificato coefficiente di presenza (i cui dati possono essere acquisiti dal sistema di rilevazione delle presenze, senza specificare con quali criteri), senza alcun riferimento ad alcuna particolare tipologia di assenza;
- rilevato che il sistema di valutazione ai sensi della normativa vigente (artt. 17, 18, 19, 20, 23, 24 e 69 del Dlgs n.150 del 27 ottobre 2009) determina conseguenze non solo ai fini della corresponsione di emolumenti accessori, ma anche ai fini della progressione di carriera di tutto il personale, di eventuali mobilità e licenziamenti;

non ritiene che le tipologie di assenze indicate nella circolare in oggetto (come pure il rapporto di part-time) possano essere adottate come criterio per il calcolo di detto coefficiente e pertanto ribadisce la propria richiesta di annullamento della circolare indicata in oggetto (con la massima urgenza, in considerazione delle scadenze del processo di valutazione) per quanto concerne il calcolo del coefficiente di presenza e la sua corruzione in via di autotutela da parte dell'amministrazione.

Si chiede, *pertanto*, di limitare le assenze da calcolare ai fini del coefficiente di presenza solo a quelle che comportino interruzione del servizio di ruolo e della carriera (quali le aspettative senza assegni che producano tale effetto o le sospensioni dal servizio per provvedimenti disciplinari).

Si sottolinea l'importanza della differenza tra i criteri di calcolo da adottare nei confronti di una valutazione qualitativa del lavoro dei dipendenti e quelli che, in forza di specifiche disposizioni di legge e a seguito di contrattazione degli emolumenti accessori, determinano la decurtazione economica delle retribuzioni. In caso di impiego di un calcolo meramente analogo ai criteri di corresponsione del trattamento economico verrebbe seriamente compromesso l'esercizio da parte di tutti i lavoratori di diritti costituzionalmente garantiti (*per esempio quello di sciopero*).

Roma, 19 marzo 2012

Coordinamento Nazionale USB P.I. Ministero Infrastrutture e Trasporti
Pasquale Aiello - Massimo Mancini - Lorenzo Piangatelli - Renato Sciortino

Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego
Roma, Viale Castro Pretorio 116 - Tel: 0659640004 - FAX USB M.I.T. 06989532785 usb@mjt.gov.it